



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. RENATO GRILLO
Dott. LORENZO ORILIA
Dott. VITO DI NICOLA
Dott. LUCA RAMACCI

- Presidente - SENTENZA N. 583/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38675/2014
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PF N. IL X 1978

avverso la sentenza n. 741/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe Gioacchino*
che ha concluso per *l'annullamento della sentenza*
non

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 2 aprile 2014 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Pordenone del 17 aprile 2013 emessa nei confronti di PF imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 comma 1 bis della L. 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali - reato commesso il 16 aprile 2008 e dal 16 luglio 2008 al 16 gennaio 2009 per un importo complessivo di € 7.798,00) e condannato, a tale titolo, alla pena di mesi cinque di reclusione ed € 900,00 di multa.

1.2 Per l'annullamento della sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico articolato motivo, carenza di motivazione e sua manifesta illogicità in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche; della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente e della continuazione rispetto ai fatti oggetto del decreto penale di condanna dell'11 settembre 2008. divenuto esecutivo l'11 novembre 2008

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

2. I primi due motivi afferenti alla carenza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al diniego della sostituzione della pena detentiva ex art. 53 della L. 689/81 sono infondati.

2.1 In riferimento a primo profilo (circostanze ex art. 62 bis cod. pen.) la motivazione offerta dalla Corte territoriale è adeguata immune da vizi logici in quanto fa leva su un duplice presupposto rappresentato dalla effettiva gravità dei fatti e dalla esistenza di una precedente condanna per reato analogo.

2.2 Va solo aggiunto, con riguardo alla prospettazione da parte della difesa della tenuità del fatto alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge-delega n. 67/14, che, stante la delega conferita al Governo per trasformare in illecito amministrativo il reato previsto dall'art. 2 comma 1 bis della L. 638/83, per omissioni non eccedenti nell'anno di riferimento il limite di € 10.000,00, secondo la difesa il fatto in sé non potrebbe essere considerato grave come invece ritenuto dalla Corte territoriale, essendo innegabile la volontà del legislatore di non considerare più reato condotte rientranti in tali limiti.

2.3 Ma anche sotto tale peculiare aspetto la censura non è fondata in quanto, come, peraltro ricorda lo stesso ricorrente, con la L. n. 67/14 il Parlamento ha conferito delega al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. In effetti l'art. 2, comma 2, lett. c) della legge suddetta ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 Euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di

lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi.

2.4 Va però osservato che il termine per l'emanazione dei decreti delegati previsto in mesi diciotto dall'entrata in vigore della L. 67/14 all'atto della presente decisione non è spirato e la facoltà concessa per l'emissione del relativo decreto delegato non è stata ancora esercitata. Nel nostro ordinamento costituzionale va ricordato che la legge delega è atto normativo generale che conferisce al Governo la potestà di adottare decreti aventi valore di legge e che determina, con riferimento all'art. 76 Cost., l'ambito della competenza di volta in volta attribuita al Governo.

2.5 Ne consegue che, allo stato è pienamente vigente, senza alcuna soglia di punibilità, l'art. 2 della L. n. 638/83, così come lo sono tutte le altre norme interessate da modifiche o da depenalizzazione in base alla L. n. 67 del 2014, sulle quali potranno intervenire – se verranno emanati – i decreti legislativi di attuazione della stessa. Peraltro già questa Corte con la decisione della Sezione feriale n. 44977 del 19.9.2014, P.G. in proc. Ndyae, Rv. 261124 ha fissato il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 10 bis del D. Lgs. 286/98 in tema di immigrazione clandestina *"non può ritenersi abrogata per effetto diretto della legge 28 aprile 2014 n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultima, fino alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata violazione amministrativa"*.

2.6 In conclusione osserva il Collegio che, non essendo entrata ancora in vigore la norma abrogatrice del reato in esame, non può farsi riferimento alla ritenuta irrilevanza penale del fatto per affermare il diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Assolutamente corretto sul piano giuridico e convincente sul piano logico il diniego della sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva, rilevandosi che, in materia di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni previste dall'art. 53 l. n. 689 del 1981, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico (v. Sez. 2^a 9.2.1993 n. 4564, Papadia, Rv. 194152). Peraltro la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della sanzione sostitutiva è soggetta ai medesimi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, con la conseguenza che va effettuato un giudizio prognostico positivo in relazione ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2^a 18.6.2010 n. 25085, Amato, Rv. 247853). Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato negativamente la circostanza di una precedente applicazione – per condotta analoga – della sanzione sostitutiva che non ha sortito alcun risultato ai fini della risocializzazione del condannato incorso in altra violazione di identica natura poco tempo dopo la precedente condanna

4. E', invece, fondato il motivo riguardante il diniego della continuazione in quanto la Corte territoriale sul punto ha valutato la prossimità temporale tra i fatti oggetto del presente processo e quelli oggetto del decreto penale di condanna divenuto definitivo sulla base di semplici presunzioni (la data di accertamento del fatto e la commissione in epoca verosimilmente di molto antecedente) al fine di escludere la identità ed unicità del disegno criminoso. Inoltre la valutazione della Corte non ha tenuto conto del dato rappresentato dalla successiva dichiarazione di fallimento dell'azienda del P avvenuta il 23 aprile 2009, a distanza di appena tre mesi rispetto all'ultimo fatto risalente al 16 gennaio 2009.

4.1 Come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (in termini Sez. 1[^] 13.11.2012 n. 11564, Daniele, RV. 255156; conforme Sez. 1[^] 5.11.2008 n. 44862, Lombardo, Rv. 242098).

4.2 L'esame effettuato dalla Corte di merito è stato circoscritto al solo elemento temporale (distanza cronologica tra i due fatti), per di più valutato in termini approssimativi e presuntivi sulla base di un mero criterio di verosimiglianza che presuppone, quanto meno, il mancato esame della precedente sentenza (*rectius* decreto penale di condanna) nei suoi contenuti.

5. Si impone, dunque, sul punto, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste che, in tale sede, dovrà procedere ad una adeguata valutazione dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto dei distinti procedimenti, tenendo conto di tutti gli elementi necessari ai fini della formulazione del giudizio, attenendosi ai principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema.


Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste limitatamente alla applicabilità della continuazione. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo


Il Presidente

Claudia Squassoni
